

Per il Pf asseverazione bancaria senza formalità particolari

BANDO

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 10 gennaio 2012, n. 35

Contratti pubblici - Bando di gara - Prescrizione dei requisiti di partecipazione - Previsione della data di esecuzione della prestazione rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti - Natura della clausola - Clausola escludente - Onere d'impugnazione - Immediato.

Sia la richiesta del bando di gara, quale requisito di ammissione alla procedura di gara, di aver svolto servizi identici o simili per tre anni nell'ultimo quinquennio, non consentendo la maturazione del triennio sino alla data di pubblicazione del bando ovvero sino al termine di ricezione delle offerte, sia la clausola che richiede contemporaneamente il servizio di accertamento che quello di riscossione, costituiscono clausole escludenti rispetto a tutti quei soggetti che sono privi di tale requisito soggettivo e che, comprensibilmente, aspirerebbero alla formulazione di una clausola di gara di contenuto difforme. Si tratta, quindi, di clausole da impugnare a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

FAVOR PARTECIPATIONIS

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 10 gennaio 2012, n. 31

Contratti pubblici - Procedure di gara - Compilazione dell'offerta secondo il fac-simile predisposto dall'amministrazione - Difformità del fac-simile rispetto al disciplinare di gara - Esclusione dell'impresa - Non consentita.

Anche se il criterio immanente del *favor participationis*, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, l'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al fac-simile all'uopo approntato dalla stazione appaltante, potendo eventuali parziali difformità del fac-simile rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione, atteso che nessun addebito può essere contestato all'impresa indotta in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, dal

negligente comportamento della stazione appaltante, che ha mal predisposto la relativa modulistica.

FINANZA DI PROGETTO

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 10 gennaio 2012, n. 39

Contratti pubblici - Procedure di gara - Finanza di progetto - Documentazione - Asseverazione bancaria del piano economico-finanziario.

Per previsione dell'articolo 153, comma 9, Dlgs 163/2009, nell'ambito delle operazioni di finanza di progetto, il piano economico-finanziario del progetto deve essere asseverato da una banca, ma non è richiesto che tale asseverazione abbia particolari formalità. La dichiarazione della banca di aver esaminato l'allegato piano economico-finanziario e di rilasciare l'asseverazione prevista dall'articolo 37-bis della legge 109/1994, all'epoca vigente, soddisfa i requisiti normativi, senza che possa inficiare l'asseverazione la precisazione della Banca di non impegnarsi al finanziamento dell'iniziativa e di non esprimersi sul merito dei costi di investimento, gestione e tariffazione.

Consiglio di Stato - Sezione V
Decisione 10 gennaio 2012, n. 39

Contratti pubblici - Procedure di gara - Finanza di progetto - Oggetto di affidamento - Ristrutturazione dell'immobile ed esecuzione opere d'urbanizzazione - Corrispettivo per l'impresa - Canone di locazione dell'immobile - Struttura dell'operazione - Compatibile con disciplina della finanza di progetto.

Un'operazione di project finanza di progetto relativa all'affidamento dei lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare e delle opere d'urbanizzazione primaria, con la previsione quale corrispettivo per l'impresa del pagamento dei canoni di locazione per l'utilizzo dell'immobile, non è una struttura di per sé incompatibile con l'istituto della finanza di progetto, in quanto quest'ultimo consente l'utilizzo anche solo parziale delle risorse dei soggetti proponenti. Tale struttura dell'operazione, inoltre, non azzera il rischio dell'impresa, in quanto l'impegno finanziario dell'impresa è immediato (realizzazione delle opere), mentre gli oneri posti a carico dell'amministrazione sono dilazionati in trenta anni sotto forma di pagamento del canone.

a cura di Flavio Iacovone

Le distanze legali sono derogabili con i piani attuativi del Prg

APPALTO

Corte di cassazione - Sezione I civile

Sentenza 2 dicembre 2011, n. 25863

Appalti pubblici - In genere - Capitolato generale - Valore normativo - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. (Dpr 16 luglio 1962, n. 1063)

In tema di appalto di opere pubbliche le norme del capitolato generale approvato con Dpr n. 1063 del 1962 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi. Questi ultimi, in mancanza di specifica norma di legge, possono legittimamente essere regolati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. (Nella specie il giudice del merito aveva rigettato l'eccezione dell'Iacp, fondata su una clausola contrattuale che subordinava i pagamenti dovuti all'appaltatore all'accreditamento delle somme a favore dell'Istituto da parte della Regione, con l'affermazione immotivata che è pacifico che agli appalti dello Iacp si applichi tutta la legislazione in materia di appalti dello Stato).

ESPROPRIAZIONE

Corte di cassazione - Sezione I civile

Sentenza 23 gennaio 2012, n. 893

Per pubblica utilità - Indennità di esproprio - Unicità - Sussistenza - Valore del bene - Quantificazione - Valore che il proprietario ne trarrebbe se lo vendesse sul mercato - Sussistenza. (Legge 2359/1865, articolo 39)

In materia di espropriazione, l'indennità per l'esproprio, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, è unica e non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato.

PROPRIETÀ

Corte di cassazione - Sezione II civile

Sentenza 19 gennaio 2012, n. 741

Distanze legali - Identità tra piano regolatore e programma di fabbricazione - Conseguenze - Possibilità di adottare in alcune zone strumenti più dettagliati - Possibilità di derogare alle norme generali sulle distanze legali - Sussistenza. (Dm Lavori pubblici 1444/1968, articolo 9)

In tema di distanze tra le costruzioni, stante la sostanziale identità tra piano regolatore e programma di fabbricazione, anche nei Comuni dotati di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione è legittimo adottare, in attuazione di quest'ultimo, strumenti più dettagliati volti a disciplinare l'attività urbanistico-edilizia in particolari zone del territorio comunale, secondo uniformi criteri planovolumetrici, organici e funzionali adeguati alla specificità di singoli settori urbani. In tali casi questi strumenti attuativi possono derogare alle prescrizioni generali sulle distanze contenute nell'articolo 9 del Dm Lavori pubblici n. 1444 del 1968.

URBANISTICA

Corte di cassazione - Sezione III penale

Sentenza 17 gennaio 2012, n. 1368

Violazioni edilizie - Movimenti di terreno - Trasformazione urbanistica del territorio - Possibilità - Conseguenze - Concessione edilizia - Necessità - Valutazione da parte del giudice - Sussistenza - Modifica della morfologia del terreno - Necessità della concessione edilizia - Mancanza - Reato edilizio - Configurabilità. (Dpr 380/2001, articolo 6)

In tema di violazioni edilizie, al fine di stabilire se i movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l'entità dell'opera che si intende realizzare, potendo gli stessi costituire sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell'insediamento abitativo per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, che in quanto tali necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività. Ne consegue che ove la morfologia del terreno venga alterata, l'atto di concessione è sempre necessario.

a cura di Remo Bresciani